

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 06/11/2025

FATTO

Il cliente, con ricorso dell'8 settembre 2025, espone quanto segue:

- ha sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio in data 10/07/2017, con un importo finanziato di € 29.859,12, da rimborsare in 120 rate da € 330,00;
- ha estinto anticipatamente il rapporto nel luglio 2024;
- in relazione a detto contratto, al netto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo, in applicazione del criterio *pro rata temporis* ha maturato il diritto alla restituzione di oneri non maturati per complessivi € 1.808,14, oltre interessi, in relazione alle "commissioni rete distributiva" e alle "commissioni S*";
- ha inoltre diritto alla retrocessione della commissione di anticipata estinzione, applicata indebitamente dall'intermediario per € 112,13;
- nel giugno 2025 esperiva infruttuosamente reclamo.

In ragione di quanto sopra, chiede il rimborso della somma di € 1.920,27, comprensiva anche della commissione di estinzione non rimborsata, oltre la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza, la refusione delle spese per assistenza difensiva che quantifica in € 200,00, quelle relative al deposito del ricorso e gli interessi legali dal reclamo al soddisfo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- il contratto in esame riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando in modo dettagliato i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto;

- nel caso specifico, ha provveduto a detrarre, ai fini del rilascio del conteggio del debito residuo, la quota degli interessi non maturati e dei soli costi ripetibili (€ 7,15 quale quota non goduta delle “*spese di invio comunicazioni periodiche*”, ed € 465,57 quale quota non goduta delle “*Commissioni S**”);
- con riferimento alle “*Commissioni S**”, oltre ad essere specificamente indicate come commissioni ripetibili in caso di estinzione anticipata, il ricorrente ha specificatamente sottoscritto il piano di ammortamento, che richiama quanto previsto dall’art. 13 delle condizioni generali di contratto e fornisce l’evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto;
- le “*Commissioni di distribuzione*” sono indicate tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l’ottenimento del credito, e che non hanno un nesso di causalità con il rimborso del prestito, essendo finalizzati alla conclusione del contratto;
- la penale di estinzione anticipata risulta addebitata al cliente ai sensi dell’art. 125-*sexies* del TUB, comma 2 - 3 (cfr. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20);
- nulla è dovuto per la richiesta di refusione delle spese legali, trattandosi di controversia a carattere seriale.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne l’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto a seguito della quale la cliente chiede la retrocessione di costi nei termini sopra riportati.

Oggetto di controversia è un contratto sottoscritto in data 10/07/2017, quindi, risalente ad epoca precedente il 25 luglio 2021.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, cost., dell’art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in l. 23.7.2021 nella parte in cui, con la modifica dell’art. 125-*sexies* TUB, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino “*le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti*”, ha limitato ai contratti conclusi successivamente la rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, circoscrivendola per i precedenti ai soli oneri *recurring*.

Invero, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell’art. 125-*sexies* TUB deve valere il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti o istantanei, dovendosi interpretare la norma per ciò che riguarda i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, al pari di quanto avveniva nel vigore della sua vecchia formulazione, conformemente all’interpretazione offerta all’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE dalla sentenza Lexitor.

L’interpretazione dell’art. 125-*sexies* TUB conforme alla sentenza CGUE è stata sostenuta dall’ABF con le diffuse argomentazioni di cui alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, peraltro richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta. Pertanto, in continuità con l’orientamento stabilito con la citata decisione del Collegio di Coordinamento, il criterio di calcolo da adottare ai fini della restituzione dei costi rimborsabili deve così individuarsi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Veniamo allora al caso di specie.

Il contratto è stato estinto il 31/07/2024 dopo il pagamento di n. 81 rate sulle totali 120. Sono in atti il conteggio estintivo e la liberatoria rilasciata dall'intermediario.

Le condizioni contrattuali prevedevano che in caso di rimborso anticipato non sarebbero state rimborsate le commissioni di distribuzione, mentre le commissioni intermediario sarebbe stata in parte reputata ripetibile con il criterio della curva degli interessi.

Si tratta di spese che, invece, devono essere integralmente rimborsate applicandosi il criterio di calcolo in ragione della natura: la curva degli interessi per le prime in quanto *up front* (v. in tal senso Collegio Milano, decisione n. 7085/2023 e n. 887/2023); del pari la curva degli interessi per la parte reputata non ripetibile della seconda ed invece il criterio *pro rata temporis* in quanto criterio contrattuale per la parte ripetibile della stessa.

Sta di fatto che con riferimento alla commissione intermediario in realtà il resistente, in sede di conteggio estintivo (elaborato nel luglio 2024), non applicando le proprie previsioni contrattuali e andando oltre le quote di rimborso indicate nel piano di ammortamento allegato al SECCI, ha già rimborsato anche la quota indicata in contratto come non ripetibile. Ha nello specifico considerato unitariamente le quote ripetibili e non ripetibili della suddetta, applicando alla loro somma complessiva (€ 3.828,04 = € 2.679,63 + € 1.148,41) e non alla sola quota ripetibile, il criterio della curva degli interessi.

Operando, dunque, il conteggio sulla base di quanto osservato, e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, l'importo da restituire a favore del cliente è pari a € 385,31 (corrispondente di fatto alla quota non maturata delle sole "commissioni rete distributiva"), da arrotondare a € 385,00 per effetto delle disposizioni ABF. Tale importo è comunque inferiore alle somme richieste dal cliente, dal momento che quest'ultimo ha chiesto l'applicazione indiscriminata del criterio *pro rata temporis* su tutte le voci di costo contrattuali.

Il cliente chiede inoltre la restituzione delle commissioni di estinzione anticipata (ammontanti a € 112,13), affermando genericamente che l'addebito sarebbe illegittimo per mancata indicazione da parte dell'intermediario dei costi eventualmente sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento. Sta di fatto che, al contrario di quanto sembra ritenere il cliente, l'onere di provare che l'indennizzo non fosse giustificato grava su quest'ultimo.

In proposito è sufficiente ricordare il principio di diritto dettato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909 del 31/03/2020) secondo il quale: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."*

Ebbene nella specie il cliente non ha dimostrato in alcun modo che la commissione di estinzione sia stata ingiustificatamente applicata, né ricorre un'ipotesi di esclusione dell'indennizzo a mente della norma citata.

Infatti, nel caso di specie, l'importo addebitato a titolo di commissione per equo indennizzo è addirittura inferiore all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione, a fronte di una durata residua superiore a un anno ed il detto capitale residuo al momento dell'estinzione anticipata era superiore a € 10.000,00, e ciò anche tenendo conto della riduzione del costo totale del credito per anticipata estinzione del finanziamento all'esito della presente controversia.

Del pari infondata è la domanda, generica e non provata, di restituzione delle *"quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute"*.

Con riferimento a tali ultime domande può citarsi un recente precedente di questo Collegio ove si affermava: *"Sono infatti infondate le ulteriori domande del ricorrente, relative alla restituzione di "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione" (del tutto sprovvista di prova) e dell'importo versato a titolo di commissione di estinzione anticipata. A questo riguardo, si osserva che essa deve*



essere integralmente respinta giacché il ricorrente non ha allegato né tantomeno provato le ragioni per cui tale indennizzo sarebbe nel caso di specie privo di giustificazione e quindi oggetto di ripetizione.” (C collegio di Milano, decisione n. 413/2023; cfr. pure Collegio Milano, decisione n. 2121/2023).

Al ricorrente devono essere riconosciuti gli interessi legali dal reclamo al saldo.

Non potranno, invece, essere rimborsate le spese legali il cui ristoro è escluso in base al consolidato indirizzo di questo Arbitro non ricorrendone, data la serialità della lite, i presupposti (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/25).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 385,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA